Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST
Divisione Salute e affari sociali

14 Salute Dicembre 2017

Informazioni sull'elenco dei revisori svizzeri

Tutte le persone che intendono effettuare revisioni di casi di codifica dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento SwissDRG del 1° gennaio 2012 devono inoltrare all'UST una richiesta di ammissione nell'elenco dei revisori. Il presente foglio informativo descrive la procedura per essere iscritti in tale elenco, i requisiti necessari a tal fine e le tempistiche relative alla pubblicazione e all'aggiornamento dell'elenco.

1. Contesto:

Come risulta dal punto 3 del Regolamento concernente la revisione della codifica nell'ambito degli SwissDRG, elaborato dai partner tariffali ed entrato in vigore il 1° gennaio 2012, l'Ufficio federale di statistica (UST) è stato incaricato di tenere un elenco sempre aggiornato dei revisori.

Estratto dal Regolamento concernente la revisione della codifica nell'ambito degli SwissDRG Versione 6.0:

3. Requisiti del revisore
3.1. Qualifiche

1. *Per poter assumere la funzione di revisore dei codici, è necessario possedere l'attestato professionale federale di «Specialista in codifica medica», o un attestato equivalente, ed avere complessivamente maturato 3 anni di attività professionale a tempo pieno nel settore della codifica.*
2. *Si richiedono inoltre le conoscenze linguistiche necessarie per poter procedere alla revisione dei casi nella lingua nazionale corrispondente.*
3. *Il revisore si impegna a seguire con regolarità i corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di codifica.*
4. *Per l'anno dei dati da sottoporre a revisione, il revisore può dimostrare almeno un'occupazione del 50% nell'ambito della codifica (revisioni, codifica in ospedale, perfezionamento ecc.).*

3.2. Elenco UST dei revisori

1. *L'UST tiene un elenco di tutti i revisori che adempiono ai requisiti di cui al punto 3.1 e che hanno presentato all'UST richiesta d'ammissione nell'elenco dei revisori.*
2. *L'UST pubblica l'elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Ha facoltà di formulare disposizioni esecutive.*

2. Richiesta di ammissione:

Per richiedere l'ammissione nell'elenco occorre compilare debitamente il formulario allegato. Inoltre, all'UST devono essere inoltrati i documenti seguenti:

- copia dell'attestato professionale federale o del certificato di equivalenza (v. sotto);

- conferma del datore di lavoro attuale (o degli ultimi datori di lavoro) che la persona richiedente ha lavorato per almeno tre anni a tempo pieno nell'ambito della codifica medica.

I documenti possono essere inviati via e-mail o per posta agli indirizzi seguenti:

codeinfo@bfs.admin.ch. L'inserimento nell'elenco è gratuito.

Ufficio federale di statistica
Sezione Salute della popolazione
Segreteria di codifica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel

Le richieste di un **certificato di equivalenza** devono essere inoltrate, corredate dai documenti necessari, alla commissione d'esame responsabile dell'esame federale di professione di Specialista in codifica medica. Spetta al revisore fornire all'UST la prova di essere in possesso di un diploma equivalente.

Sekretariat der Prüfungskommission der Eidgenössischen Berufsprüfung für Medizinische Kodiererinnen / Medizinische Kodierer
H+ Bildung
Rain 36
5000 Aarau
info@hplus-bildung.ch

3. Date relative alla pubblicazione degli elenchi e alle iscrizioni:

L'elenco dei revisori viene pubblicato due volte all'anno, a fine dicembre e a fine giugno. Le nuove richieste di ammissione nell'elenco devono pervenire all'UST:

- entro il 15 novembre per l'elenco pubblicato a fine dicembre;
- entro il 15 maggio per l'elenco pubblicato a fine giugno.

Le richieste pervenute dopo questi termini vengono pubblicate nell'edizione successiva. Le richieste incomplete non vengono considerate, a meno che la documentazione mancante venga inoltrata in un secondo momento.

4. Durata dell'inserimento nell'elenco:

Una volta che i dati dei revisori sono stati ammessi nell'elenco, non vengono cancellati. I revisori riportati nell'elenco sono tenuti a comunicare all'UST eventuali cambiamenti nelle indicazioni (v. «Responsabilità»). L'UST cancella senza preavviso i dati che risultano non più attuali.

5. Responsabilità:

Le persone che sono già state inserite nell'elenco dei revisori sono tenute a comunicare all'UST eventuali cambiamenti (indirizzo, cessazione dell'attività di revisione ecc.) entro un mese di tempo all'indirizzo seguente: codeinfo@bfs.admin.ch

L'UST controlla se le richieste di ammissione sono complete, ma non è responsabile della verifica di eventuali conflitti di interesse. La responsabilità di verificare tale aspetto ed eventualmente procurarsi informazioni supplementari spetta al partner contrattuale.

6. Eventuali domande:

Per eventuali domande rivolgersi a codeinfo@bfs.admin.ch.

7. Allegati:

Formulario di richiesta di ammissione nell'elenco dei revisori della codifica medica.

Panoramica cronologica delle modifiche al documento

Versione	Data	
1.0	9.11.2011	documento originale
1.1	28.1.2013	modifica dell'indirizzo cui inviare il formulario
1.2	22.1.2016	modifica dell'indirizzo cui inviare il formulario
1.3	15.6.2017	aggiornamento delle diverse voci del formulario
1.4	15.12.2017	traduzione del testo tedesco in italiano

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni: Segreteria di codifica: codeinfo@bfs.admin.ch
Redazione: settore Classificazioni mediche
Serie: Statistica della Svizzera
Settore tematico: 14 Salute
Testo originale: tedesco
Traduzione: Servizi linguistici UST

Copyright: UST, Neuchâtel 2017
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.

Prezzo: gratuito
Download: www.statistica-svizzera.ch (gratis)